

**ALLEGATO A**

**Allegato IV, lettera q)**

PRODUZIONE DI SAPONE E DETERGENTI SINTETICI PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PROFUMERIA CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORI A 200 KG/GIORNO.

**CICLI TECNOLOGICI**

**Ambito di Applicazione**

*Il gestore può chiedere l'adesione al presente allegato tecnico qualora intende svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso, secondo i criteri di seguito riportati:*

ATTIVITÀ SOGGETTA ALL'AUTORIZZAZIONE A CARATTERE GENERALE				SUDDIVISIONE IN FASCE IN BASE AI QUANTITATIVI MATERIE PRIME		
ELENCO IMPIANTI/ ATTIVITA'	DESCRIZIONE	CRITERIO	LIMITE DA NON SUPERARE	FASCIA A	FASCIA B	FASCIA C
q)	PRODUZIONE DI SAPONE E DETERGENTI SINTETICI PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PROFUMERIA CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORE A 200 KG/GIORNO	UTILIZZO DI MATERIE PRIME	200 kg/g	GIORNALIERI FINO A 20 KG	GIORNALIERI > 20 FINO A 100 KG	GIORNALIERI > 100 FINO A 200 kg

Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.

**Fasi Lavorative**

- A.** Stoccaggio delle materie prime e/o dei prodotti finiti, con eventuale trasporto pneumatico e caricamento delle stesse;
- B.** Macinazione;
- C.** Pesatura e dosaggio;
- D.** Miscelazione a freddo;
- E.** Miscelazione a caldo;
- F.** Miscelazione con eventuale reazione di neutralizzazione;
- G.** Fusione;
- H.** Colatura;
- I.** Pressatura in stampi;
- J.** Trafilatura a freddo;
- K.** Dissoluzione per la preparazione di prodotti a base alcolica;
- L.** Filtrazione.

**Materie Prime e condizioni di utilizzo**

1. Acqua;
2. Acidi grassi;
3. Grassi;
4. Paraffine;
5. Emulsionanti;

6. Essenze/ oli essenziali;
7. Solventi organici;
8. Sostanze organiche;
9. Acidi, basi, ossidanti (es. acido cloridrico, soluzioni ammoniacali, acqua ossigenata);
10. Cariche additivanti polverulente (mica, talco ed assimilabili).

Concorrono al limite di 200 kg/g tutte le materie prime indicate, esclusa l'acqua (punto 1).

### **PRESCRIZIONI SPECIFICHE E CONDIZIONI OPERATIVE**

<b>Fasi lavorative di provenienza</b>	<b>Sostanze inquinanti</b>	<b>Limiti (mg/Nm<sup>3</sup>S)</b>	<b>Note</b>
<b>A, B, C, D, E, F, G, H, I, K</b>	Polveri	10	1, 2, 4
	Mica e Talco ed assimilabili	3	1, 2, 3, 4
<b>C, D, E, F, G, H, I, J, K</b>	C.O.V.	50	
<b>C, D, E, F, G, H, I, J, K</b>	NH <sub>3</sub> - Ammoniaca	5	1, 2
	Cl <sup>-1</sup> come acido cloridrico	5	

**Note**

1. *L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti";*
2. *Per minimizzare le emissioni diffuse in ambiente di lavoro dovranno essere applicate le seguenti buone pratiche:*
  - 2.1 *i composti organici volatili e i composti inorganici volatili devono essere caricati sotto battente liquido e non a caduta;*
  - 2.2 *le polveri confezionate in sacchi devono essere caricate mediante tramogge romp sacco (o apparecchiature similari), o in postazioni fisse chiuse e sotto aspirazione;*
  - 2.3 *i miscelatori sia di polveri sia di liquidi e/o emulsioni, devono operare chiusi. Le apparecchiature utilizzate per le eventuali operazioni di saponificazione devono essere presidiate da idonea aspirazione;*
  - 2.4 *le apparecchiature adibite al confezionamento di prodotti in polvere, o contenenti composti organici o inorganici volatili, devono essere chiuse (compatibilmente con la fase operativa).*
3. *I valori relativi a mica, talco ed assimilabili s'intendono compresi nel limite di 10 mg/Nm<sup>3</sup> delle "Polveri".*
4. *Il limite per il parametro "polveri" è di 10 mg/Nm<sup>3</sup>; qualora la ditta, per motivazioni di tecnica analitica, decida di non misurare il parametro "mica e talco" separatamente dal parametro "polveri", il limite di riferimento per lo stesso parametro "polveri" sarà 5 mg/Nm<sup>3</sup>. L'autorità di controllo dovrà uniformarsi, per la verifica del rispetto dei limiti, alla scelta effettuata dalla ditta.*

1. tutte le emissioni tecnicamente convogliabili, derivanti dalle fasi lavorative sopra elencate (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro;
2. il sistema di aspirazione deve essere dotato di idoneo sistema di abbattimento che dovrà obbligatoriamente essere installato qualora non vengano rispettati i limiti di emissione (es. depolveratore a secco, abbattitore ad umido, ecc.);
3. qualora il consumo massimo della materia prima rientra nella "fascia A" la ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni 3 e 4 del paragrafo "Messa in esercizio, a regime e controlli analitici";
4. qualora il consumo massimo della materia prima rientra nella "fascia B" la ditta è esonerata dal rispetto della prescrizione 4 del paragrafo "Messa in esercizio, a regime e controlli analitici";
5. al fine dell'individuazione della fascia di appartenenza, il gestore, entro il 31 gennaio, con riferimento all'anno precedente, dovrà procedere alla compilazione della dichiarazione annuale (allegato B\_3);
6. le dichiarazioni annuali, di cui al punto precedente, dovranno essere trasmesse, entro il 31 gennaio, alla Regione Umbria e all'ARPA Umbria;
7. In caso di superamento del limite di 200 kg/g, la ditta, entro 45 giorni, è tenuta a presentare istanza di autorizzazione per modifica di impianto, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, titolo ricompreso nell'Autorizzazione Unica Ambientale.

## **PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni, sotto riportate, relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

### **Registro controllo emissioni**

Istituzione e/o regolare tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile allegato B\_1, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo (ARPA) e firmate dal responsabile dell'impianto, con le sotto elencate prescrizioni in merito alla tenuta dello stesso:

foglio A: sezione carico: annotazione dei quantitativi di materie prime utilizzate espressi in peso, con gli estremi delle relative fatture di acquisto;

sezione scarico: annotazione alla fine di ogni mese dei quantitativi di materie prime utilizzate prodotti ottenuti espressi in peso;

foglio B: annotazione della data, l'orario e i risultati analitici delle misure effettuate alle emissioni (se previste analisi);

foglio C: annotazione delle manutenzioni straordinarie e/o sostituzioni effettuate sui sistemi di abbattimento presenti (se presenti impianti/sistemi di abbattimento).

### **Messa in esercizio, a regime e controlli analitici**

1. la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria, all'A.R.P.A. Umbria e al Comune di appartenenza (Allegato B\_2);
2. il termine massimo per la messa a regime è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio, l'autorità competente può concedere la proroga a fronte di presentazione motivata del gestore;
3. entro 20 giorni dalla data di messa a regime, il gestore dovrà effettuare un ciclo di campionamento ed analisi delle emissioni secondo quanto stabilito nelle modalità di controllo delle emissioni di seguito riportato;
4. successivamente i campionamenti ed analisi dovranno essere effettuati con cadenza biennale;
5. le date in cui verranno effettuati i controlli di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria, all'A.R.P.A. Umbria e al Comune di appartenenza (Allegato B\_2);
6. i certificati analitici, redatti secondo la DGR 9480 del 24/12/1996, devono essere inviati, entro 60 giorni dalla messa a regime, alla Regione Umbria, all'A.R.P.A. Umbria e al Comune di appartenenza;
7. i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### **Impianti di abbattimento**

1. definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
2. installazione e regolare manutenzione di manometro differenziale sui dispositivi di abbattimento del materiale particolato a setto fibroso, con annotazione sul foglio C del registro dei controlli, di

una lettura di riferimento, da ripetere in occasione di manutenzioni straordinarie e/o sostituzione delle stesse apparecchiature;

3. qualunque anomalia di funzionamento degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, ovvero interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
4. il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competenti in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
5. gli impianti produttivi, coinvolti dall'anomalia, potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento.

### **Camini e modalità di controllo delle emissioni**

1. la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
2. i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento. Le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
3. i camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico, ma sia comunque previsto un limite di emissione;
4. l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
5. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988);
6. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguiti i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati:

Polveri		EN 13284-1:2017
C.O.V.	espresse come C.O.T.	UNI EN 12619:2013
Ammoniaca		UNI EN ISO 21877:2020
Cloro		ISO 21438-2
Ossigeno		UNI EN 14789:2017
Umidità		UNI EN 14790:2017
Pressione		UNI EN ISO 16911-1:2013
Temperatura		UNI EN ISO 16911-1:2013
Velocità e portata		UNI EN ISO 16911-1:2013

7. i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
8. la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali,  $T = 0^{\circ}\text{C}$  ( $273^{\circ}\text{K}$ ),  $P = 1 \text{ atm}$  ( $101,3 \text{ kPa}$ ), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;

9. la documentazione tecnica dovrà essere redatta, a firma legale rappresentante e del tecnico abilitato, secondo la DGR n. 41 del 13/01/1995, inoltre le certificazioni analitiche dovranno essere redatte anche secondo la DGR n. 9480 del 24/12/1996;
10. la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul "Registro controllo emissioni", foglio B, ai fini dei monitoraggi previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
11. nel caso del superamento dei limiti di emissione fissati per singolo comparto, la ditta dovrà informare entro 24 ore l'autorità competente porre in essere interventi per riportare le emissioni nei limiti prescritti, con ripetizione nei successivi 45 giorni dei controlli analitici. La ditta sarà comunque soggetta a quanto previsto dall'art. 278 e 279 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

### **Stoccaggio**

1. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive;
2. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato;
3. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### **Emissioni diffuse ed odorigene**

Valutare e gestire con appositi sistemi di contenimento/abbattimento le emissioni diffuse (comprese le odorigene), se non convogliabili (Art. 270 del D.Lgs 152/2006), che vengono generate o possono generarsi, durante i processi lavorativi o durante la movimentazione delle materie prime o dei prodotti.

Il Gestore, in fase di adesione alla domanda di autorizzazione, è tenuto a compilare lo specifico allegato.